

## **FOGLIO INFORMATIVO**

### **Locazione Cassette di Sicurezza**

Aggiornamento nr. 06 del 16 dicembre 2020

#### **Informazioni sulla Banca**

BANCA STABIESE S.p.A.

Sede Legale ed Amministrativa in Via Ettore Tito 1, 80053 Castellammare di Stabia (NA)

Tel. 081.8711407 - Fax 081.8702733

Sito Internet [www.bancastabiese.it](http://www.bancastabiese.it) - E-mail [info@bancastabiese.it](mailto:info@bancastabiese.it)

Iscrizione all'Albo delle Banche nr. 4398.4.0

Iscrizione al Registro delle Imprese Tribunale Napoli nr.121/36

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei depositi

Cod. ABI 03388

#### **Caratteristiche e rischi tipici**

Con questo servizio la banca mette a disposizione del cliente un contenitore (la c.d. "cassetta di sicurezza"), per il quale la banca garantisce l'integrità, collocato in appositi locali dotati di chiusure ermetiche e/o di dispositivi di allarme, nel quale il cliente può introdurre, in modo riservato e senza che la banca ne sia a conoscenza, valori ed oggetti vari (gioielli, valori, documenti importanti, etc.).

Il cliente può effettuare depositi, ritiri o semplici controlli dei beni riposti nella cassetta secondo le modalità contrattualmente pattuite con la banca.

Il canone relativo alla locazione delle cassette di sicurezza può essere addebitato direttamente sul conto corrente o altro rapporto continuativo. Il contratto decorre dal 1° giorno di stipula del contratto.

Tra i principali rischi, il cliente deve tenere presente:

- variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese del servizio) se contrattualmente previsto;
- la banca risponde verso il cliente per l'idoneità e la custodia dei locali e per l'integrità della cassetta, salvo il caso fortuito (art.1839cod.civ.).

## Condizioni economiche

Leggere attentamente le condizioni economiche riportate in questa sezione del Foglio Informativo.

<b>Spese e oneri</b>		
Costo del canone annuo, comprensivo di IVA, del servizio è subordinato alle seguenti categorie:		
categorie	Volume (dcm)	Canone (euro)
001	009	64,56
002	014	77,47
003	018	103,29
004	028	154,94
005	037	180,76
006	056	258,23
007	113	516,46
Diritto supplementare annuo anticipato per ogni cointestatario (escluso il primo) e per ogni delegato		euro 5,16
Spesa per la forzatura della serratura comprensiva del costo della nuova chiave		Euro 100,00 + spese intervento tecnico
Costo assicurazione per importi fino ad euro 5.200,00		Incluso nel canone annuo
Imposta di bollo una tantum all'atto della sottoscrizione del contratto		a carico del cliente
Spese invio comunicazioni		gratuite
<b>Valuta addebito canone</b>		
-	primo canone	Data sottoscrizione contratto
-	addebiti successivo al primo	Primo giorno del mese di sottoscrizione

Le eventuali frazioni di cubatura determinate per dmc sono arrotondate per eccesso.

Sono inoltre recuperate le spese per qualsiasi altra natura sostenute dalla banca in dipendenza di apertura forzata delle cassette, pignoramenti, sequestri, ecc.

## Durata, Recesso e Reclami

### Recesso del contratto

Se la banca, qualora previsto contrattualmente, in presenza di un giustificato motivo, vuole procedere a variazioni unilaterali di tassi, prezzi e ogni altra condizione del contratto, sfavorevoli per il cliente, deve comunicare per iscritto al cliente la variazione con un preavviso minimo di 30 giorni. La variazione si intende approvata se il cliente non recede entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione, senza spese e con l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

Il Cliente ha facoltà di recedere dal Contratto, in qualsiasi momento, senza preavviso, senza penalità e spese di chiusura, mediante comunicazione scritta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno da inviare alla Banca, agli indirizzi/recapiti indicati in calce al Contratto. Il recesso si considera efficace dal momento in cui la Banca ne viene a conoscenza.

Se la Banca non riceve dal cliente disdetta scritta, consegnata all'addetto al servizio o spedita a mezzo lettera raccomandata, almeno 15 giorni prima della scadenza, il contratto s'intende tacitamente rinnovato per un periodo di tempo uguale a quello originariamente stabilito e così ad ogni successiva scadenza.

La disdetta non ha effetto, e si ha pertanto come non intervenuta, se alla data in cui il contratto dovrebbe scadere, il Cliente non ha fatto luogo alla riconsegna della cassetta e dell'esemplare di chiave in perfetto stato di funzionamento, nonché del documento.

La Banca può disdire in qualsiasi momento il contratto, senza addurre i motivi, con preavviso di almeno 15 giorni da darsi con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno; in questo caso è restituita al cliente la parte del canone già pagata corrispondente al periodo di tempo ancora da trascorrere.

## **Tempi massimi di chiusura del rapporto**

Il tempo massimo di chiusura del rapporto è n. 10 giorni lavorativi.

## **Reclami – Ricorso a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie**

Per ogni controversia che potesse sorgere tra il cliente e la banca in dipendenza del rapporto, il foro competente è esclusivamente quello di Torre Annunziata (NA). Qualora il cliente rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell'art.33 comma 2 lett. U D.Lgs. 06/09/2005 del codice civile, il foro esclusivamente competente è il foro di residenza o domicilio elettivo del consumatore.

Il cliente può inoltrare un reclamo, necessariamente in forma scritta, secondo le seguenti modalità: posta raccomandata all'indirizzo della Banca Stabiese - Ufficio Reclami, Via Ettore Tito 1 80053 Castellammare di Stabia (NA); posta elettronica all'indirizzo: info@bancastabiese.it; poste elettronica certificata all'indirizzo: bancastabiese@legalmail.it; consegna a mano ad una delle Filiali della Banca, previo rilascio di ricevuta.

Le procedure di reclamo sono gratuite per il cliente. La banca è obbligata a rispondere entro il termine massimo di:

- 15 giorni lavorativi dal ricevimento di un reclamo riguardante la prestazione di Servizi di Pagamento. Con riferimento a tali tipologie di reclamo, qualora la Banca non possa rispondere entro il termine indicato per motivi indipendenti dalla sua volontà, invierà una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il Cliente otterrà una risposta definitiva, non superiore ai 35 giorni lavorativi;
- 60 giorni di calendario dal ricevimento di un reclamo riguardante tematiche diverse dalla prestazione dei Servizi di Pagamento.

Nel caso di insoddisfaccente o non tempestiva risposta dell'Ufficio Reclami, il Cliente potrà rivolgersi all' "Arbitro Bancario Finanziario" (di seguito "ABF"). L'ABF è un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela per il mero accertamento di diritti, obblighi e facoltà (indipendentemente dal valore del rapporto) ovvero per la richiesta della corresponsione di una somma di denaro di importo non superiore a 200.00 euro. Tale sistema, al quale la Banca è tenuta ad aderire, è regolato dalle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia. Per qualsiasi ulteriore informazione sulla procedura, il cliente può richiedere alla Banca, alle filiali della Banca d'Italia o visitare il sito web dell'ABF ([www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it))

In relazione ad eventuali obblighi di esperire il preventivo tentativo di conciliazione quale condizione di procedibilità delle domande giudiziali dinanzi alla competente autorità giudiziaria ai fini della risoluzione stragiudiziale delle controversie che possano sorgere, il Cliente e la Banca, singolarmente o in forma congiunta, qualunque sia il valore della controversia, devono ricorrere all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (Organismo abilitato alla mediazione iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia). Il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario può essere consultato sul sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it) o chiesto alla Banca. È fatta salva la possibilità per la Banca ed il Cliente di indicare concordemente un altro organismo di conciliazione abilitato alla mediazione, iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. È fatta comunque salva la possibilità per il Cliente di adire, in alternativa all'Organismo di Conciliazione Bancaria, l'ABF ai sensi di quanto sopra descritto. Resta ferma la possibilità di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria nel caso in cui il tentativo di conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo.

Se il Cliente riscontra violazioni da parte della Banca alle norme in materia di Servizi di Pagamento può altresì presentare un esposto alla filiale della Banca di Italia nel cui territorio ha sede la Banca (art. 39 D.Lgs 11/2010). La proposizione dell'esposto non pregiudica il diritto di adire la competente autorità giudiziaria.

Per eventuali violazioni della normativa in materia di servizi di pagamento, possono essere applicate delle sanzioni amministrative nei confronti dei prestatori di servizi di pagamento, dei soggetti ai quali sono esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti e di quelli incaricati della revisione legale dei conti, nonché nei confronti degli esponenti aziendali e del personale. Tali sanzioni amministrative di carattere pecuniario ed accessorio sono applicate secondo i criteri indicati dalle pertinenti norme del Decreto Legislativo 385 del 1993 (Testo Unico Bancario) e del Decreto Legislativo 11 del 2010.

## **Legenda**

### **Canone di locazione**

È il corrispettivo che il cliente versa alla banca per l'utilizzo del servizio di cassette di sicurezza. Il canone di locazione è di regola addebitato sul conto corrente del cliente.